

ASSOCIAZIONE PRATOVIVA – O.N.L.U.S.

Sede Legale: Via Emilio Boni nr. 19 59100 – Prato (Po)

Codice Fiscale nr.: 92082240489

(Ex Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS presso Agenzia delle Entrate D.R.E. Toscana – Provvedimento del 03.03.2010 – Prot. nr. 7375)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 (duemilaventisei) e questo di 05 (cinque), del mese di Maggio, in Prato (Po), presso la Sede Operativa, in Via Luigi Borgioli nr. 32, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione PRATOVIVA – O.N.L.U.S., alle ore 16:00, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 04.05.2026 alle ore 08:30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto Associazione per Nuovo Adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017): presentazione NUOVO Statuto Associativo, discussioni e deliberazioni relative.

Sono presenti n. 14 (quattordici) Associati su 25 (venticinque) Associati totali e precisamente i Sig.ri:

Ferri Fabrizio, Pontegobbi Maila, Niccoli Nicoletta, Niccoli Ilaria, Bigagli Stefano Pietro, Vinicio Lucarelli, Grazia Danti, Elena Segoni, Betty Belli, Anna Aldi, Gianna Brogi, Sandra Coppini, Tiberio Vannini e Valeria Coppini, il tutto come da documenti ed elenco presenze soci firmato, agli atti della Associazione.

E' presente il Consiglio Direttivo con la presenza di 5 (cinque) membri su 5 (cinque) attualmente in carica e precisamente i Sig.ri: Ferri Fabrizio (Presidente), Pontegobbi Maila (Vice Presidente), Niccoli Nicoletta (Consigliere-Tesoriere), Niccoli Ilaria e Bigagli Stefano Pietro (Consiglieri).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Ferri Fabrizio (Presidente) e funge da Segretario, su designazione, la Sig.ra Niccoli Nicoletta, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la validità della medesima ai sensi di legge e dello Statuto Associativo, pone in discussione l'unico argomento all'Ordine del Giorno.

Prende quindi la parola il Presidente per introdurre il Primo ed unico Punto all'Ordine del Giorno, in

SESSIONE STRAORDINARIA

preliminarmente premettendo che il numero dei Soci presenti, per le modifiche allo Statuto, è di 14 (quattordici) su un totale di 25 (venticinque) Associati e quindi ampiamente superiore al 51% così come

previsto all'attuale Statuto in vigore.

Il Presidente entrando nel merito della riunione, espone ai soci che a seguito della presentazione, tramite il CESVOT di Prato, della documentazione per la richiesta di iscrizione del nostro Ente (ex ONLUS) nel RUNTS entro il termine perentorio del 31/03/2026, Sezione ODV, l'Ufficio RUNTS di Prato, in fase di pre-verifica, in data 3/4/2026, ha richiesto di apportare alcune modifiche al testo di Statuto attualmente in vigore; tale testo peraltro era già stato oggetto di adeguato alla riforma del Terzo Settore nel Maggio 2019; l'Ufficio periferico del RUNTS di Prato, ha concesso un tempo di azione per tali modifiche di 60 giorni dal ricevimento della Pec di comunicazione.

In relazione a quanto precede, il Presidente informa altresì che si è quindi reso doveroso procedere ad una nuova revisione dell'intero testo di Statuto, avvalendosi del CESVOT di Prato a suo tempo incaricato. In questo contesto, il CESVOT di Prato ha suggerito una intera sostituzione del testo di Statuto di ODV, in una versione più attuale e adeguata alle novità legislative intervenute dal 2019 ad oggi.

Il Presidente precisa che le modifiche sono state apportate in riferimento a ciò che contempla la nuova normativa, con un riassetto organico del precedente testo e che stante la tipologia della nostra Associazione, il testo è stato nuovamente riformulato per assumere la qualifica di ODV (Organismo di Volontariato), oggi più che mai, ancor più pertinente alla nostra realtà operativa.

Viene data lettura del Nuovo testo di Statuto Sociale e così presentato ai Soci, con la conferma della modifica della denominazione in: ASSOCIAZIONE PRATOVIVA – ODV.

A questi punti, dopo gli interventi degli Associati, sopra indicati, viene messo a votazione il Nuovo Testo di Statuto Sociale e sulla base delle maggioranze previste per le modifiche dello stesso, così come attualmente in vigore.

Udito quanto esposto dal Presidente, ascoltata la lettura del Nuovo Testo di Statuto Associativo, richiesti i chiarimenti necessari sul nuovo testo proposto, l'Assemblea dei Soci qui riunita, all'unanimità di tutti gli Associati presenti,

DELIBERA

di approvare:

- a) il Nuovo Testo di Statuto Sociale, (quale Allegato "A" al presente Verbale) ad integrazione e nuovo adeguamento al D.Lgs n. 117/2017, (c.d. Riforma degli Enti del Terzo Settore), affinché sia possibile procedere al successivo completamento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore;

- b) la conseguente modifica della Denominazione dell'Associazione in: ASSOCIAZIONE PRATOVIVA – ODV, subordinando tale variazione alla decorrenza della Iscrizione ufficiale del nostro Ente nel RUNTS;

AUTORIZZA

- il Presidente, alla registrazione del nuovo Statuto Sociale presso l'Agenzia delle Entrate, per quanto compatibile e previsto per legge in esenzione da Imposta di Bollo (ex ONLUS e futura Organizzazione di Volontariato);
- a dar seguito alla prosecuzione della richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione si scioglie alle ore 17:20 dopo avere letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Ferri Fabrizio)



IL SEGRETARIO

(Niccoli Nicoletta)



AGENZIA DELLE ENTRATE
seguita registrazione
N. 373

3

18/05/2026

TERMINALE DI PRA
UFFICIO DELL'UFFIC.

8 MAG

funzionario tributario
Chiara Regina



STATUTO

ASSOCIAZIONE PRATOVIVA - ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE PRATOVIVA - ODV

da ora in avanti detta "Associazione", con Sede Legale nel Comune di Prato (Po) e con durata illimitata, svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).

La variazione della Sede Legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può istituire e sopprimere, su tutto il territorio Comunale, Provinciale e Regionale, sedi secondarie, delegazioni, uffici staccati e trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha lo scopo di perseguire intenti principalmente legati alla beneficenza rivolta, a soggetti in stato di bisogno, con finalità:

- altruistiche e/o di interesse collettivo a livello locale, provinciale, regionale, a beneficio di indigenti o comunque svantaggiati, terzi esterni all'Associazione;
- di aiuto delle popolazioni italiane e/o estere in situazioni di disagio, attraverso specifiche iniziative di assistenza e beneficenza, tramite raccolte di fondi e materiali, nonché scambi sociali e sportivi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione avrà cura di reperire ogni opportuna informazione al fine di verificare lo "status" di indigenza e/o di svantaggio di coloro che beneficeranno delle attività della Associazione, mediante il ricorso a strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, quali a solo titolo esemplificativo: Centri di Ascolto, Centri Caritas diocesani, ecc...

La condizione di indigenza e/o di svantaggio sarà principalmente riferita a soggetti in situazioni di obiettivo disagio, connesso a stati psico-fisici particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

L'Associazione si prefigge inoltre:

- di favorire lo sviluppo della solidarietà sociale come base della reciproca conoscenza e per la crescita delle varie comunità;
- lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza e beneficenza, direttamente e/o tramite singoli soci e/o partner;
- l'aiuto a persone svantaggiate (individuate anche tramite i rapporti con il territorio in particolare: servizi sociali, Asl, enti pubblici eventualmente interessati, parrocchie, ecc.) con un sostegno in beni o denaro ovvero pagamento di servizi (bollette ecc..) per loro conto;
- la promozione della crescita del pensiero e della persona umana.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

È riconosciuta la possibilità di dare la propria adesione e/o affiliazione, con delibera del Consiglio Direttivo a quelle associazioni, federazioni ed enti riconosciuti e non, che possono favorire il perseguimento dei fini sociali coerentemente con l'Associazione stessa.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; se trattasi di altro organismo, la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il Codice Fiscale e la sede legale, il Legale Rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nel caso di domande presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutte le attività fornite dai Soci sono a titolo gratuito, in modo personale e spontaneo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto da immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte del socio, gli eredi non potranno subentrare nella posizione del socio deceduto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili; gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (*Organo di Amministrazione*);
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Tutti hanno i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata con posta ordinaria o raccomandata o raccomandata a mano oppure, in alternativa, inviata a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (Bilancio Ordinario o Rendiconto per Cassa), entro 120 giorni ovvero entro 170 giorni, qualora lo richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3/5 degli associati: l'assemblea dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- propone linee guida di progetti e/o di attività per l'anno sociale, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni adottate dalle assemblee dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali e ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando le modalità più opportune.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ($\frac{2}{3}$ degli associati), dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria scende ad $\frac{1}{2}$ (un mezzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ($\frac{2}{3}$ degli associati), dalla terza convocazione, per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione la presenza necessaria scende ad $\frac{1}{2}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e proporre gli indirizzi programmatici dell'associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- determinare annualmente il valore della quota associativa;
- predisporre il Bilancio di esercizio (Bilancio Ordinario o Rendiconto per Cassa) e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stipulare accordi e convenzioni con Enti, istituzioni, soggetti privati economici e non;
- proporre alla ratifica dell'assemblea di uno o più regolamenti interni per disciplinare: le modalità di riunione; la gestione delle spese di segreteria; la determinazione dell'entità di eventuali rimborsi per il trasferimento dei Consiglieri; il codice deontologico dei soci; l'affidamento di incarichi e studi; la gestione patrimoniale dell'Associazione;
- determinare l'eventuale adesione e/o affiliazione a quelle associazioni, federazioni ed enti, riconosciuti e non, che favoriscono il perseguimento dei medesimi fini sociali con l'Associazione stessa.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico dopo quattro assenze consecutive ingiustificate agli incontri programmati, con subentro dei primi dei non eletti alla precedente elezione o elezione suppletiva in assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta inviata con posta ordinaria o raccomandata o raccomandata a mano oppure, in alternativa, inviata a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di Amministrazione è responsabile dell'amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale consuntivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Successivamente alla nomina dei suoi membri e salvo che non vi siano indicazioni dell'assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo individuerà a maggioranza e al suo interno le seguenti figure:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Altre figure eventualmente ritenute utili.

Il Vicepresidente può assumere anche la qualifica di Tesoriere, nel caso di specifica delibera da parte dell'Assemblea dei Soci, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo oppure essere allo stesso attribuita dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui nessun Consigliere sia investito di tale ruolo, nella prima riunione utile del Consiglio stesso dopo la sua nomina.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (nella forma Ordinaria oppure di Rendiconto per Cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene presentato alla Assemblea degli Associati per la sua approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

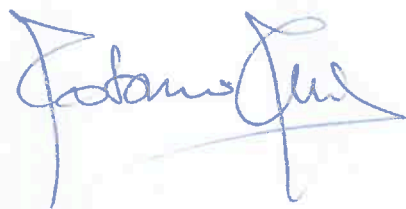
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PRATO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PRATO

Registrazione di Atto Privato

Il 18/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ6, serie 3, numero 373

data di stipula: 05/05/2026

ident.vo telematico: TZ626L000373000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92082240489

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92082240489				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

